

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1819-A}

RELAZIONE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
COMMERCIO CON L'ESTERO)

(RELATORE DE' COCCI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(COLOMBO)

nella seduta del 12 dicembre 1959

Finanziamenti a favore di imprese industriali per l'attuazione di programmi di riconversione di particolare interesse economico o sociale in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale

Presentata alla Presidenza il 12 ottobre 1960

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il complesso delle norme di legge in vigore riguardanti il finanziamento a medio termine delle imprese industriali, specialmente piccole e medie, non sempre riesce a coprire tutte le esigenze del settore. Infatti rimangono, tra l'altro, fuori dell'ambito delle provvidenze creditizie attualmente previste, i complessi industriali, talvolta anche promossi in anni recenti, i quali, per la situazione economica in cui si sono venuti a trovare, non possono fare assegnamento sui normali finanziamenti.

Nel 1946 fu emanato il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, con

il quale venne autorizzato l'I.M.I. a concedere finanziamenti, entro il limite di 3 miliardi di lire (elevato successivamente ad 8 e poi a 13 miliardi), alle imprese industriali che ne avessero necessità, per il ripristino, la continuazione e la riconversione della loro attività. Con il fondo di 13 miliardi sono state finanziate n. 78 imprese industriali.

Venuta a cessare l'efficacia del citato decreto legislativo luogotenenziale, nonché della successiva legge 30 agosto 1951, n. 952, che autorizzò il riutilizzo delle somme recuperate sui suddetti finanziamenti con le quali sono state finanziate oltre 28 imprese indu-

striali, è venuta a mancare ogni possibilità di diretto intervento dello Stato, ai fini del sostegno finanziario di imprese, le quali meritano di essere aiutate per motivi di interesse generale o di particolare utilità economica o sociale.

Eppure, anche nella presente congiuntura economica, non mancano le imprese industriali, le quali si trovano nella necessità di fronteggiare l'attuazione di programmi di riconversione o di trasformazione, soprattutto in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale creata dalla progressiva instaurazione del regime di mercato comunitario, ed hanno, quindi, bisogno di eccezionali provvidenze creditizie per la loro conservazione ed il loro consolidamento.

Talvolta si tratta di imprese meritevoli che meritano di essere sostenute in vista delle esigenze economiche e sociali di determinate regioni.

Il presente disegno di legge, ispirandosi appunto al sistema a suo tempo attuato con il decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 499, e con la legge 30 agosto 1951, n. 952, dà al Governo la possibilità di intervenire tempestivamente, entro il limite di 5 miliardi, per aiutare con adeguati finanziamenti le imprese ritenute meritevoli, le quali, per la loro particolare situazione e struttura patrimoniale e quindi per la mancanza di idonee garanzie, non sono in grado di ottenere finanziamenti a medio termine nei modi ordinari e sui fondi propri degli istituti autorizzati.

Anche per queste operazioni, come per quelle a suo tempo autorizzate con i provvedimenti legislativi già ricordati, la gestione viene affidata all'I.M.I., che è l'istituto più qualificato ed idoneo per compiti del genere.

Per quanto riguarda, poi, le procedure per la concessione dei finanziamenti, mentre le leggi precedenti facevano rinvio al Comitato interministeriale per i finanziamenti indu-

striali, istituito dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, il presente disegno di legge, molto opportunamente, attribuisce la formulazione delle proposte al Comitato di cui all'articolo 5 della recente legge 30 luglio 1959, n. 623.

La Commissione, con due emendamenti all'articolo 1, ha ritenuto opportuno limitare i finanziamenti previsti alle piccole e medie imprese industriali e precisare che la temporanea inattività non preclude l'accesso ai finanziamenti stessi.

Invece, non è stata accolta la proposta di ammettere anche finanziamenti rivolti ad assicurare l'esercizio delle imprese e quindi non connessi con programmi di riconversione o trasformazione. È stato ritenuto che non fosse conveniente, attraverso un emendamento al testo del presente disegno di legge, innovare radicalmente il sistema creditizio italiano, il quale affida agli istituti bancari ordinari la concessione di finanziamenti per l'esercizio e agli appositi istituti centrali e regionali la concessione di finanziamenti per operazioni strutturali di impianto e di miglioramento delle imprese.

La Commissione, inoltre, approvando un apposito emendamento all'articolo 2, ha disposto in linea generale che le condizioni dei finanziamenti non debbano essere meno favorevoli di quelle previste in materia dall'ora ricordata legge 30 luglio 1959, n. 623.

All'articolo 4, infine, sono stati apportati alcuni ritocchi di carattere meramente formale.

Nel corso della discussione presso la Commissione, infine, è stato insistentemente auspicato che il Governo provveda tempestivamente al reperimento di ulteriori adeguati fondi, al fine di consentire, senza soluzione di continuità, il proseguimento dell'applicazione dei benefici previsti dal disegno di legge.

DE' COCCI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE DEL MINISTERO

ART. 1.

L'Istituto mobiliare italiano, entro i limiti del fondo previsto dal successivo articolo 3, può effettuare operazioni di finanziamento a favore di imprese industriali, che per mancanza di idonee garanzie non abbiano la possibilità di ottenerlo sui fondi propri dell'Istituto o degli altri Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, per provvedere all'esecuzione di programmi di riconversione o di trasformazione che si rendano necessari in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale e per i quali ricorrano motivi di interesse generale o di utilità economica o sociale.

ART. 2.

I finanziamenti di cui alla presente legge sono autorizzati con decreti del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla proposta del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, il quale stabilirà le modalità di esecuzione e le condizioni alle quali dovrà essere accordato ciascun finanziamento, ivi compresa la durata e la misura degli interessi. I finanziamenti sono garantiti unicamente dai privilegi sugli impianti ed i macchinari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, e successive modificazioni, nonché dei privilegi di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 135, quando il finanziamento sia destinato in misura non superiore al 20 per cento alla formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti.

ART. 3.

A fronte dei finanziamenti previsti dalla presente legge, il Ministro per il tesoro è autorizzato, entro il limite di 5 miliardi di lire, a somministrare all'I. M. I. i fondi necessari, con le modalità e secondo le norme da stabilirsi in apposita convenzione, che verrà stipulata fra il Ministero dell'industria e commercio e l'Istituto per regolare la relativa gestione. Tale gestione sarà tenuta per

DISEGNO DI LEGGE DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

L'Istituto mobiliare italiano, entro i limiti del fondo previsto dal successivo articolo 3, può effettuare operazioni di finanziamento a favore di piccole e medie imprese industriali, anche temporaneamente inattive, che per mancanza di idonee garanzie non abbiano la possibilità di ottenerlo sui fondi propri dell'Istituto o degli altri Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, per provvedere all'esecuzione di programmi di riconversione o di trasformazione che si rendano necessari in vista delle nuove condizioni di concorrenza internazionale e per i quali ricorrano motivi di interesse generale o di utilità economica o sociale.

ART. 2.

I finanziamenti di cui alla presente legge sono autorizzati con decreti del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, sulla proposta del Comitato di cui all'articolo 5 della legge 30 luglio 1959, n. 623, il quale stabilirà le modalità di esecuzione e le condizioni alle quali dovrà essere accordato ciascun finanziamento, ivi compresa la durata e la misura degli interessi le quali condizioni, comunque, non dovranno essere meno favorevoli di quelle previste in materia dalla legge 30 luglio 1959, n. 623. I finanziamenti sono garantiti unicamente dai privilegi sugli impianti ed i macchinari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 1° ottobre 1947 n. 1075, e successive modificazioni, nonché dei privilegi di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1954, n. 135, quando il finanziamento sia destinato in misura non superiore al 20 per cento alla formazione di scorte di materie prime e prodotti finiti.

ART. 3.

Identico.

conto dello Stato, separatamente da quelle relative alle operazioni che impegnano la responsabilità patrimoniale dell'Istituto medesimo, secondo le determinazioni di carattere generale e speciale riguardanti i casi singoli, che saranno adottate con decreto del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con quello del tesoro, sentito il Comitato di cui all'articolo 2.

ART. 4.

I finanziamenti di cui alla presente legge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relative alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione, nonché ai conseguenti rapporti fra l'I. M. I. ed il tesoro dello Stato, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo spettanti così all'Erario dello Stato, come agli Enti autarchici locali, eccettuata la tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle aziende sovvenzionate e che saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni 100 lire qualunque sia la loro scadenza.

ART. 5.

La somma di lire 5 miliardi prevista dalla presente legge sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di lire 500 milioni nell'esercizio finanziario 1959-60 e di lire 4.500 milioni nell'esercizio finanziario 1960-61.

Al predetto onere di lire 500 milioni si farà fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 431 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

I finanziamenti di cui alla presente legge e tutti i provvedimenti, contratti, atti e formalità relative alle operazioni stesse, alla loro esecuzione ed estinzione, nonché ai conseguenti rapporti fra l'I.M.I. ed il tesoro dello Stato, sono esenti da qualsiasi tassa, imposta e tributo presente o futuro spettanti così all'Erario dello Stato, come agli Enti autarchici locali, all'infuori soltanto della tassa di bollo sulle cambiali che venissero emesse dalle aziende sovvenzionate e che saranno assoggettate al bollo nella misura fissa di lire 0,10 per ogni 1.000 lire qualunque sia la loro scadenza.

ART. 5.

Identico.